

## LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA'



cambiamento

del tipo societario = "trasformazione omogenea" o "disomogenea"

ovvero

da società in un ente non societario e viceversa = "trasformazione eterogenea"

Riferimenti normativi

Ai Fini Civili: Artt. 2498 e segg. c.c.; Ai Fini Fiscali: Artt. 170-171 TUIR

TABELLA RIASSUNTIVA

TRASFORMAZIONE OMOGENEA – TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

DA	A							
	Società di persone	Società di capitali	Consorti e società consort.	Associaz. non riconosciute	Associaz. riconosciute	Fondazioni	Comunioni d'azienda	Società coop.
Società di persone	SI (OM.)	SI (DISOM. PROGR.)	SI*	SI*	NO	SI*	SI*	SI*
Società di capitali	SI (DISOM. REGRES.)	SI (OM.)	SI	SI	NO	SI	SI	SI
Consorti e società consortili	SI*	SI	SI	-	-	-	-	-
Associaz. riconosciute	SI*	SI	-	SI	-	-	-	-
Associaz. non riconosciute	NO	NO	-	-	SI	-	-	-
Fondazioni	SI*	SI	-	-	-	-	-	-
Comunioni d'azienda	SI*	SI	-	-	-	-	-	-
Società cooperative a mutualità prevalente	NO	NO	-	-	-	-	-	SI
Società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente	SI	SI	SI	-	-	-	-	SI

\*nel silenzio della legge, la trasformazione eterogenea di e in società di persone è comunque ritenuta possibile

ADEMPIMENTI E TEMPI CONNESSI ALLA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA'  
SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA  
TRASFORMAZIONE

- DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI

- 1) L'organo amministrativo presenta istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un esperto (ovvero nella Srl, vi provvede direttamente)
- 2) Viene redatta la relazione di stima del patrimonio sociale ex artt. 2500-ter, 2343 e 2465 c.c.
- 3) Viene versato il 25% degli eventuali conferimenti in denaro presso un istituto di credito
- 4) Viene assunta la delibera di trasformazione redatta per atto pubblico
- 5) Si procede al deposito della delibera di trasformazione con la perizia di stima e il nuovo statuto sociale
- 6) Con l'iscrizione della delibera di trasformazione la società acquista la personalità giuridica (data a decorrere dalla quale ha effetto la trasformazione)
- 7) La trasformazione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e, tramite raccomandata, ai creditori
- 8) Si procede al ritiro dall'Istituto di credito del 25% dei conferimenti in denaro eventualmente versati
- 9) Si procede alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta che va dal 1° gennaio alla data in cui ha effetto la trasformazione
- 10) Si procede alla verifica da parte di amministratori e sindaci delle valutazioni di cui alla relazione di stima redatta dal perito

- DI SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE (es. Snc)

- 1) Viene convocata assemblea straordinaria per deliberare in ordine alla trasformazione
- 2) Viene assunta la delibera di trasformazione per atto pubblico
- 3) Si procede al deposito della delibera di trasformazione unitamente al nuovo statuto sociale
- 4) Viene iscritta la delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese (data a decorrere dalla quale ha effetto la trasformazione)
- 5) La trasformazione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate

6) Si procede alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta che va dal 1° gennaio alla data in cui ha effetto la trasformazione

### STIMA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Nella trasformazione da società di persone in società di capitali (da un regime di responsabilità illimitata ad un regime di responsabilità limitata) la delibera di trasformazione deve essere accompagnata da una RELAZIONE GIURATA REDATTA DA UN ESPERTO, DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE che deve essere determinato in base ai valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo.

Nel caso di trasformazione in S.p.A. o S.a.p.A., ai sensi dell'art. 2343 c.c., l'esperto sarà designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società;

Nel caso di trasformazione in S.r.l., ai sensi dell'art. 2465 C.C., l'esperto (revisore legale o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro) è nominato dagli organi sociali.

Nonostante che la formulazione normativa contenuta negli artt. 2343 e 2465 c.c. preveda il ricorso ad un solo esperto, può accadere che la natura dei beni aziendali da periziare renda opportuna la nomina di altri collaboratori che procedano alla redazione di "sub-perizie" in particolari settori in relazione ai quali sono state richieste specifiche professionalità tecniche.

Secondo la dottrina prevalente la relazione (perizia) di stima ha la funzione di attestare l'integrità del patrimonio sociale evitandone annacquamenti.

Pertanto nella fattispecie, a scopo prudenziale, se la perizia evidenzia PLUSVALORI LATENTI DELLE ATTIVITA' QUESTI POSSONO NON ESSERE RECEPITI NELLA CONTABILITA', in caso contrario, se emergono MINUSVALORI DELLE ATTIVITA' o PLUSVALORI DELLE PASSIVITA' LA SOCIETA' DEVE ALLINEARSI AI VALORI PERITALI.

I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTABILI NELLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE SONO QUELLI PREVISTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO (non ci rifà al "valore normale" previsto invece nel caso di atti di realizzo) DI UNA SOCIETA' IN NORMALE FUNZIONAMENTO.

Poiché cambia soltanto la veste giuridica della società, il perito NON DEVE TENDERE AD UNA STIMA DEI VALORI CORRENTI DEI SINGOLI BENI MA AD UNA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DEI SINGOLI VALORI CONTABILI INDICATI IN BILANCIO ACCERTANDO SE IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' ALLA DATA DELLA TRASFORMAZIONE, SIA CORRETTAMENTE VALUTATO IN

BASE ALLE DISPOSIZIONI SUL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI (Art. 2426 c.c.).

In buona sostanza il discrimine tra perizia redatta ai sensi dell'art. 2343 e 2465 c.c. per il conferimento e perizia redatta per la trasformazione è senz'altro costituito dall'inapplicabilità, in quest'ultimo caso, del calcolo del capitale economico e, conseguentemente, dall'evidenziazione dell'avviamento.



LA VALUTAZIONE DEI CESPITI ATTIVI DEVE ESSERE ISPIRATA AD UN GENERALE CRITERIO DI PRUDENZA.

Ai sensi dell'art. 2343 c.c. l'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del Codice di procedura civile titolato "responsabilità del consulente".

CONTENUTO DELLA PERIZIA DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE

La perizia di stima del patrimonio sociale ai fini della trasformazione deve contenere:

- 1) L'INDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETA' OGGETTO DI TRASFORMAZIONE con gli elementi essenziali riguardanti la compagine sociale, l'iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., i dati relativi all'organo amministrativo, alla sede, all'attività svolta, cenni ripercorrenti le tappe più significative relative alla società dalla data della sua costituzione;
- 2) UN QUADRO GENERALE SULLA SITUAZIONE PRODUTTIVA O TECNICA, AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA INTERNA ED ESTERNA;
- 3) UN GIUDIZIO CIRCA LA BONTA' E VERIDICITA' DEI DATI ESPRESSI IN CONTABILITA' VALUTABILI ANCHE PER MEZZO DI INDAGINI O RICHIESTE FORMULATE PRESSO TERZE ECONOMIE (banche, clienti, rappresentanti, fornitori...);
- 4) UNA ANALITICA NONCHE' INDIVIDUALE DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' OGGETTO DI TRASFORMAZIONE CON INDICAZIONE DELLA DATA DI VALUTAZIONE;
- 5) LA PUNTUALE INDICAZIONE, PER OGNI BENE, DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE ADOTTATO. A TALE RIGUARDO SEMBRA GENERALMENTE CONDIVISO CHE I PRINCIPI DI VALUTAZIONE DA SEGUIRE SIANO QUELLI PREVISTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI

ESERCIZIO CON IL CALCOLO DEI RATEI, DEI RISCONTI, DEGLI AMMORTAMENTI PRO QUOTA...;

- 6) LA DATA DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE CHE, GIOCOFORZA, SARA' ANTECEDENTE A QUELLA DELLA PERIZIA STESSA (di uno, due mesi);
- 7) UN RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' PERIZIATE CON LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETA' TRASFORMANDA;
- 8) L'ATTESTAZIONE CHE IL VALORE ATTRIBUITO NON E' INFERIORE AL VALORE NOMINALE AUMENTATO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI EMESSE A FRONTE DEL CONFERIMENTO (questo ultimo elemento richiesto dalla norma appare inconciliabile con la dinamica degli accadimenti e con la rigida tempistica in cui deve compiersi l'operazione di trasformazione di cui la perizia di stima costituisce il primo tassello).

LA PERIZIA DI VALUTAZIONE PUO' CONDURRE A DEI VALORI PATRIMONIALI ATTIVI:

- A) PIU' CONTENUTI RISPETTO AI DATI DELLA CONTABILITA';
- B) PIU' ELEVATI RISPETTO AI DATI DELLA CONTABILITA';
- C) UGUALI AI DATI DELLA CONTABILITA';

Nei casi sub:

- A) Sarà opportuno procedere alla svalutazione dei singoli beni, alternativamente:
  - mediante iscrizione nell'attivo, a diretta decurtazione delle corrispondenti voci, di "fondi svalutazione", riducendo le riserve iscritte a bilancio di pari importo;
  - mediante iscrizione del bene al valore di perizia abbattendo, di pari importo, l'ammontare del netto patrimoniale.
- B) Sarà opportuno conservare in bilancio i valori di libro per evitare sopravvalutazioni.

Esempio:

BENI	VALORE CONTABILE	VALORE DI PERIZIA
Bene X	2.000,00	1.500,00
Bene Y	3.000,00	2.000,00
Bene Z	5.000,00	12.000,00
L'interpretazione avanti esposta comporta il recepimento, nella situazione		

<i>patrimoniale di trasformazione, dei beni ai seguenti valori:</i>		
<i>Bene X</i>	<i>1.500,00</i>	
<i>Bene Y</i>	<i>2.000,00</i>	
<i>Bene Z</i>	<i>5.000,00</i>	

*Nota: Si esclude tanto la possibilità di recepire parte della rivalutazione del bene Z sui beni svalutati nei limiti dei rispettivi valori contabili, quanto, a maggior ragione, la possibilità di rivalutare direttamente il bene Z nei limiti della svalutazione operata sugli altri beni*

## **REGIME FISCALE**

### **IMPOSTE DIRETTE**

(Artt. 170 e 171 DPR 917/86)

*Gli effetti fiscali della trasformazione sono diversi a seconda che si tratti di trasformazione di società in altra forma societaria (dello stesso tipo o di tipo diverso), o di trasformazione eterogenea ossia di società in altro ente e viceversa.*

- 1) TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IN ALTRA FORMA SOCIETARIA (ART. 170 TUIR "Trasformazione della società"...commerciali): trattasi di norma di UN'OPERAZIONE NEUTRALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA SOCIETA'. SONO, PERTANTO, FISCALMENTE IRRILEVANTI LE PLUSVALENZE O MINUSVALENZE. Vi sono, tuttavia, possibili conseguenze fiscali nel caso di passaggio da società di persone a società di capitali e viceversa (ovvero in e da società di capitali che optano per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR);*
- 2) TRSFORMAZIONE ETEROGENEA (ART. 171 TUIR "Trasformazione eterognea"): è invece UN'OPERAZIONE FISCALMENTE RILEVANTE QUALORA SUSSISTANO DETERMINATE CONDIZIONI; in linea generale le eventuali PLUSVALENZE, EMERGENTI DALLA FUORIUSCITA DEI BENI AZIENDALI DAL REGIME DI IMPRESA SONO SEMPRE SOGGETTE A TASSAZIONE (così anche nel caso di trasformazione in società semplice).*

- 1) TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IN ALTRA FORMA SOCIETARIA (TRASFORMAZIONE OMOGENEA E DISOMOGENEA)*
  - a) TRASFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TIPO SOCIETARIO (OMOGENEA)*

*Non comporta alcuna conseguenza fiscale: la società trasformata determina un unico reddito di impresa relativo all'esercizio in cui è stata*

attuata la trasformazione, considerando tutti gli elementi positivi e negativi, "sia relativi alla vecchia che alla nuova società".

**b) TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI (DISOMOGENEA PROGRESSIVA)**

Comporta conseguenze fiscali relativamente alla divisione dell'esercizio in due periodi fiscali e al trattamento delle riserve pregresse.

Il reddito deve essere ripartito per ciascuno dei due periodi (prima e dopo la trasformazione), visto il diverso regime di determinazione e di tassazione previsto per le società di persone e di capitali.

La società trasformata deve, pertanto, presentare due distinte dichiarazioni dei redditi: una relativa al reddito prodotto dalla società di persone nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data della trasformazione e l'altra relativa ai redditi realizzati nella restante parte dell'esercizio dalla società di capitali.

La distribuzione delle riserve costituite prima della trasformazione non è tassata in capo ai soci, a condizione che le stesse siano iscritte nel bilancio della società trasformata, con l'indicazione della loro natura di riserve di capitale ante trasformazione.

**c) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE (DISOMOGENEA REGRESSIVA)**

Comporta conseguenze fiscali relativamente alla divisione dell'esercizio in due periodi fiscali e al trattamento delle riserve pregresse. Il reddito deve essere ripartito per ciascuno dei due periodi (prima e dopo la trasformazione), visto il diverso regime di determinazione e di tassazione previsto per le società di capitali e di persone.

La società trasformata deve, pertanto, presentare due distinte dichiarazioni dei redditi: una relativa al reddito prodotto dalla società di capitali nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di trasformazione e l'altra relativa ai redditi realizzati nella restante parte dell'esercizio dalla società di persone.

Le riserve pregresse, a condizione che risultino iscritte separatamente nel bilancio della società di persone e con indicazione della loro provenienza, sono tassate in capo ai soci nel periodo di imposta in cui, alternativamente, sono effettivamente distribuite o comunque utilizzate, eccetto il caso in cui siano utilizzate per la copertura di perdite dell'esercizio. Se non si verifica la suddetta condizione, la tassazione delle riserve in capo ai soci deve avvenire nel periodo di imposta immediatamente successivo alla trasformazione.

#### d) TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IN ALTRO ENTE

i. TRASFORMAZIONE IN ALTRO ENTE COMMERCIALE (soggetto IRES), trova applicazione la disciplina vista per la trasformazione omogenea;

ii. TRASFORMAZIONE IN COMUNIONE D'AZIENDA, le plusvalenze realizzate sono assoggettabili a tassazione come redditi diversi con le regole proprie dei singoli beni e qualora, ovviamente, ne ricorrano i presupposti. Ad esempio, se sono ricompresi beni immobili posseduti da più di 5 anni non vi sarà plusvalenza tassabile;

iii. TRASFORMAZIONE IN ENTE NON COMMERCIALE, comporta il realizzo al valore normale dei beni della società, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso. In pratica si assoggettano a tassazione i maggiori valori dei beni in capo all'ente a causa della loro destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

Le riserve costituite prima della trasformazione sono assoggettate a tassazione con le stesse modalità previste al sub c).

#### e) TRASFORMAZIONE DI ENTE NON SOCIETARIO IN SOCIETA'

i. TRASFORMAZIONE DI ENTE COMMERCIALE (soggetto IRES), comporta trasformazione neutrale;

ii. TRASFORMAZIONE DI ENTE NON COMMERCIALE, l'operazione è assimilata ad un conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente non commerciale. Pertanto se quest'ultimo svolge anche un'attività commerciale, i beni appartenenti alla stessa risultano conferiti in neutralità fiscale in quanto si trovano già in regime d'impresa. Viceversa, il passaggio di beni appartenenti all'attività non commerciale costituisce ipotesi di realizzo di plusvalenze assoggettabili a tassazione come redditi diversi con le regole dei singoli beni e qualora, ovviamente, ne ricorrano i presupposti (art. 67, c.1 lett. n) DPR 917/86).

#### SCHEMA DI SINTESI DEGLI ASPETTI CONTABILI DELLA TRASFORMAZIONE

### TRASFORMAZIONE

#### FORME SOCIALI DISOMOGENE.

##### O ETEROGENEE

- Chiudere un bilancio alla data di trasformazione
- Il conto economico costituisce la base

#### FORME SOCIALI OMOGENE.


Continuazione delle normali scritture contabili con l'annotaz.

per la dichiarazione redditi società trasformanda


- Riapertura conti patrimoniali società trasformata oppure continuazione scritture sugli stessi libri con l'annot. della trasformazione

della trasformazione

**TRASFORMAZIONE DISOMOGENEA**



**TRASFORMAZIONE OMOGENEA**



**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA TRASFORMAZIONE IN SINTESI**

IMPOSTE INDIRETTE	IMPOSTE DIRETTE
<p><b>IMPOSTA DI REGISTRO</b></p> <p>La delibera di trasformazione è soggetta a registrazione nel termine di 20 gg. presso l'AdE e al pagamento della relativa imposta dovuta in misura fissa (€ 168,00)</p>	<p><b>TRASFORMAZIONE ETEROGENEA</b></p> <p>Trattamento fiscale delle plusvalenze = imponibili</p>
<p><b>IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI</b></p> <p>Ove si abbiano immobili che</p>	<p><b>TRASFORMAZIONE DISOMOGENEA</b></p> <p>Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi</p>

<p>devono essere volturati e trascritti dal nome della trasformanda al nome della trasformata sono dovute le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 168,00 ciascuna)</p>	<p>Trattamento fiscale delle plusvalenze = inimponibilità (costituisce principio generale e incondizionato anche se i plusvalori sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esposti in perizia;</li> <li>- iscritti in contabilità;</li> <li>- iscritti in bilancio)</li> </ul>
<p><b>TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA</b></p> <p>L'iscrizione del cambiamento del tipo di società nel registro delle imprese è soggetta all'obbligo di versamento della tassa di concessione governativa (€ 168,00)</p>	<p><b>TRASFORMAZIONE OMOGENEA</b></p> <p>Trattamento fiscale delle plusvalenze = inimponibilità (costituisce principio generale e incondizionato anche se i plusvalori sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esposti in perizia;</li> <li>- iscritti in contabilità;</li> </ul> <p>iscritti in bilancio)</p>
<p><b>IVA</b></p> <p>La trasformazione omogenea e disomogenea è un'operazione esclusa Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. A) del DPR 633/72.</p> <p>La trasformazione eterogenea (come quella in società semplice) si configura come destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed è soggetta a Iva ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 5 del decreto Iva.</p> <p>Nota: La terzietà in punto di Iva della trasformazione si manifesta con riguardo agli adempimenti amministrativi legati alla gestione del tributo. La trasformazione non ha alcuna influenza sulle liquidazioni Iva periodiche, sulla dichiarazione annuale,</p>	

sull'acconto Iva...	
---------------------	--

La trasformazione è ininfluente relativamente alla dichiarazione dei sostituti di imposta che, in ogni caso, riguarderà l'intero anno solare.

#### LA TRASFORMAZIONE E GLI ACCONTI

TRASFORMAZIONE OMOGENEA	TRASFORMAZIONE DISOMOGENEA
La società trasformata deve pagare gli acconti	La società trasformata è tenuta al pagamento dell'acconto della sola imposta IRAP

#### IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE RISERVE COSTITUITE DALLA SOCIETA' TRASFORMANDA

TRASFORMAZIONE DISOMOGENEA	
<p><b>DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI (art. 170, comma 3 TUIR)</b></p> <p>- Riserve di utili iscritte dalla società di capitali con l'indicazione dell'origine:</p> <p>A norma dell'art. 5 del TUIR le riserve di utili costituite prima della trasformazione erano già state tassate (principio di trasparenza). Tali riserve, qualora la società trasformanda ne decida la distribuzione, non concorrono a formare il reddito dei soci se sono state iscritte nella contabilità di questa società con l'indicazione della loro origine (es. riserva volontaria ex snc XYZ)</p> <p>La imputazione a capitale delle riserve di utili non comporta l'applicazione del comma 6 dell'art. 47 del TUIR che prevede</p>	<p><b>DI SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE (art. 170, comma 4 TUIR)</b></p> <p>- Riserva di cui all'art. 47, comma 5 TUIR</p> <p>(fondo sovrapprezzo azioni, fondo conguaglio dividendi, conferimento dei soci a fondo perduto e in conto capitale...)</p> <p>Non vi è tassazione in capo ai soci in quanto tali fondi per loro natura non costituiscono utili ma riserve di capitale</p> <p>- Altre riserve</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscritte dalla società di persone con l'indicazione dell'origine se utilizzate per la copertura di perdite d'esercizio non concorrono a formare reddito imponibile, se distribuite o comunque</li> </ul>

<p>la tassazione in caso di successiva riduzione del capitale esuberante con rimborso ai soci</p>	<p>utilizzate concorrono a formare il reddito imponibile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscritte dalla società di persone senza l'indicazione dell'origine, ovvero non iscritte concorrono a formare il reddito imponibile nel periodo di imposta successivo alla trasformazione</li> </ul>
---	---

#### RIPORTO DELLE PERDITE

LA PIENA NEUTRALITA' FISCALE DELLA TRASFORMAZIONE NON PONE PROBLEMI AL RIPORTO DELLE PERDITE CONSEGUITE DALLA TRASFORMATA.

Nelle trasformazioni omogenee all'interno dei soggetti IRES le perdite mantengono nella società risultante dalla trasformazione la stessa anzianità acquisita presso la trasformata.

Nelle trasformazioni disomogenee:

- Le perdite prodotte da una società di capitali che si trasforma in società di persone le perdite permangono nella disponibilità della società e non dei soci (non possono essere loro imputate per trasparenza);
- Le perdite prodotte da una società di persone che si trasforma in società di capitali permangono nella disponibilità dei soci, e non della società trasformata.